



Seniorbì, v.segnatura

Circolare n.93

Alle famiglie
Agli studenti
Ai docenti

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diramato il 30.12.2022 la nota n.2860 recante "Esame di Stato 2023 conclusivo del secondo ciclo di istruzione" che si allega alla presente per una lettura approfondita. La nota specifica che 2023 nell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione tornerà a essere configurato secondo le disposizioni normative vigenti (di cui al capo III del **Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62**) con l'unica possibile eccezione della obbligatorietà di svolgimento del PCTO.

Rimarrà, invece, invariata la previsione dello svolgimento, durante il corrente anno scolastico, delle prove INVALSI, quale requisito di ammissione. Quindi, chi non effettuerà le prove INVALSI non potrà essere ammesso all'Esame di Stato.

L'**esame** sarà costituito da due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio. Le prove scritte, dunque, saranno elaborate a livello ministeriale e saranno le stesse su tutto il territorio nazionale. La prima prova accerterà la padronanza della lingua italiana, la seconda prova avrà per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. Con apposito decreto ministeriale saranno individuate, entro il mese di gennaio 2023, le discipline oggetto della seconda prova scritta. Verranno inoltre fornite specifiche disposizioni circa la declinazione di tale prova relativamente ai percorsi dell'istruzione professionale. Il colloquio si svolgerà in chiave multidisciplinare.

La **valutazione finale**, secondo normativa vigente, si definirà con il riparto dei 100 punti a disposizione della commissione, come segue: credito scolastico massimo 40 punti; primo scritto massimo 20 punti; secondo scritto massimo 20 punti; colloquio massimo 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi. Quindi, dei 100 punti a disposizione, 40 deriveranno dal credito scolastico e 60 dalle prove d'esame; alle prove d'esame è attribuito un peso maggiore rispetto al credito.

Le **commissioni dell'esame di Stato** torneranno ad assumere l'ordinario assetto e saranno composte da un presidente esterno all'istituzione scolastica, tre membri interni all'istituzione scolastica e tre membri esterni. Il Ministero ci dirà quali sono le tre discipline affidate ai commissari esterni, successivamente i Consigli di Classe delle classi quinte individueranno i restanti tre commissari secondo le indicazioni della






consueta Ordinanza Ministeriale che regola la formazione delle Commissioni. Il Presidente sarà, come di consueto, esterno.

Entro il 31 gennaio 2023 possono fare domanda di partecipazione all'Esame di Stato (con **abbreviazione per merito**) gli studenti delle classi quarte che, ai sensi dell'articolo 13 comma 4 del d. lgs. n. 62 del 2017, "hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva."

Di seguito uno schema riassuntivo che non esaurisce le informazioni per la cui completa conoscenza si rimanda ai documenti allegati:



Si allegano alla presente, per opportuna conoscenza, la nota ministeriale n. 2860/22 e il capo III del D.Lgs 62/2017.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(D.ssa Paola Nieddu)

